CAMERA DEI DEPUTATI N. **2729**

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

APPROVATA, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 dicembre 2025 (v. stampato Senato n. 1541)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MALAN, GASPARRI

Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e l'ufficio di deputato regionale

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 dicembre 2025

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2)

1. All'articolo 9 dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: « , le eventuali incompatibilità con l'ufficio di Deputato regionale e con la titolarità di altre cariche o uffici » sono sostituite dalle seguenti: « e disciplina l'incompatibilità della carica di Assessore con l'ufficio di Deputato regionale unitamente alla conseguente temporanea sospensione dall'ufficio di Deputato e la relativa supplenza e le eventuali ulteriori incompatibilità con la titolarità di altre cariche o uffici »;

b) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« La legge regionale che disciplina l'incompatibilità della carica di Assessore con l'ufficio di Deputato regionale e la conseguente temporanea sospensione dall'ufficio di Deputato e la relativa supplenza, approvata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale ai sensi del terzo comma del presente articolo, non è sottoponibile al *referendum* di cui all'articolo 17-*bis*.

Con apposita legge regionale è disciplinato lo *status* giuridico ed economico dell'Assessore regionale temporaneamente sospeso dall'ufficio di Deputato regionale ».

2. All'articolo 41-*bis* dello Statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo n. 455 del 1946, convertito in

legge costituzionale dalla legge costituzionale n. 2 del 1948, le parole: « all'articolo 9, commi primo, secondo e quarto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 9, commi primo, secondo e sesto ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.



19PDL0172750